
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Condizione dell'azione: questa è la nozione per la Cassazione

Costituisce "condizione dell'azione" l'evento - fattuale o giuridico - che, quand'anche insussistente al momento della proposizione della domanda, consente al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.9.2014, n. 19344

...omissis...

3- Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto in cui la corte ha ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della domanda, le condizioni per il rilascio dell'area si fossero realizzate dopo la citazione, nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "... si chiede che codesta Suprema Corte dica se occorra o meno, ai fini dell'accoglimento della domanda, che le condizioni per il rilascio dell'area siano presenti al momento della proposizione del giudizio o se sia sufficiente che si realizzino in corso del giudizio".

La doglianza non ha pregio.

La corte distrettuale ha puntualmente considerato "indifferente che le condizioni di rilascio, ove non ancora realizzatesi al momento della domanda, sia siano verificate nel corso del giudizio di primo grado, posto che, trattandosi di condizioni dell'azione, è sufficiente che esse sussistessero al momento della sentenza. Al riguardo gli esponenti non hanno evidenziato il dedotto vizio di motivazione che inficerebbe il ragionamento del giudice, il quale, peraltro, si è conformato alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui: "costituisce "condizione dell'azione" l'evento - fattuale o giuridico - che, quand'anche insussistente al momento della proposizione della domanda, consente al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8388 del 20/06/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4985 del 19/05/1998; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 01/03/1996).

4 - Con il quarto motivo si chiede la riforma della sentenza anche nella parte attinente il regolamento delle spese processuali (che sono state compensate per entrambi i gradi del giudizio). Il motivo è inammissibile perchè non indica nè le norme di legge violate, nè un supposto vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice distrettuale. Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice